



**IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Stefano Cardinali                      Presidente rel.

Dott. Fabio Miccio                            Giudice

Dott. Claudio Tedeschi                      Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso, depositato il 17/2/22, dalla Holding Energie S.R.L., con sede legale in Roma, via Flaminia n. 135, C.F. 04596760282, con il quale ha proposto una domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. ovvero proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

rilevato che la ricorrente ha prodotto, a corredo di tale ricorso, la relativa documentazione richiesta dalla richiamata norma di riferimento, in specie i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi che risultano pubblicati presso la camera di commercio; l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti; la determina dell'amministratore (ovvero la delibera del consiglio di amministrazione) raccolta nella forma del verbale notarile;

ritenuta la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Roma;

ritenuto che, in ragione dell'accertata sussistenza dei presupposti di legge, possa accogliersi la richiesta di concessione di termine che può essere determinato come in dispositivo;

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

**P Q M**

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1 . concede alla società ricorrente **termine fino al 20/6/22** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina il **commissario giudiziale** nella persona dell'avv. Fabrizio Ravidà, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto provveda al versamento su di un libretto bancario intestato alla società e vincolato alla firma del giudice designato dal Collegio della somma di € 5.000,00, presumibilmente necessaria per il pagamento delle spese di procedura, disponendo che lo steso venga consegnato al commissario giudiziale (che provvederà a redigere verbale di consegna da depositare nel fascicolo d'ufficio) per la relativa custodia con le modalità più opportune;

3.2. allo scadere

del 6 marzo 2022;

del 6 aprile 2022;

del 6 maggio 2022;

depositi in cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi di legge.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa

- autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;
  - c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
  - d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
  - e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

**Roma, 23/2/22.**

**Il Presidente**  
**Dott. Stefano Cardinali**